



CITTÀ DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

ORDINANZA 85 DEL 20 MARZO 2020

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. DI TEMPORANEA CHIUSURA DI PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI E CIMITERO PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA CORONAVIRUS

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'art. 3, secondo cui “*Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1*”;
- il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, recante: “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: “*a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*”;

VISTI i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- 23 febbraio 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- 25 febbraio 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;



- 1 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;
- 4 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- 8 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il quale, tra le altre misure, prevede: “*di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute*”;
- 9 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020, che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che “*Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico*”;
- 11 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

CONSIDERATO che:

- l'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l'incremento dei casi, sia sul territorio nazionale che nell'ambito di questo Comune, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale;
- è fondamentale evitare che si formino di assembramenti di persone, limitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità e, più in generale, limitare le opportunità di spostamento da casa da parte dei cittadini;



CONSIDERATO, inoltre, che:

- in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Velletri, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti e in linea con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati e in tal senso pienamente rispettosi del limite posto dall'art. 35 del D.L. 2.3.2020 n. 9;
- si ravvisa, in specie, la necessità di porre in essere interventi urgenti e improcrastinabili che prevenzano ogni situazione dalla quale possa derivare un effettivo e concreto pericolo per la salute e per la pubblica incolumità, tra cui per quanto specificamente oggetto del presente provvedimento, la chiusura al pubblico, sino al giorno 3 aprile 2020 incluso, di tutti i Parchi, Giardini, e Aree verdi comunali, nonché delle Civico Cimitero al fine di escludere assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l'urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus e di dover, pertanto, di disporre, con il presente provvedimento:

- la chiusura al pubblico, sino al giorno 03 aprile 2020 incluso, di tutti i Parchi, Giardini ed Aree verdi comunali dotati di servizio di apertura e chiusura e, quindi, con recinzioni e cancelli di accesso;
- di estendere tale chiusura anche ai Parchi, Giardini e Aree verdi comunali, privi di servizio di apertura e chiusura i quali verranno transennati o, comunque, delimitati con opportuno materiale ad alta visibilità;
- di provvedere alla chiusura al pubblico del Civico Cimitero:

RICHIAMATO l'art. 50 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., secondo il quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)”*;

DATO ATTO che:

- il presente provvedimento è esecutivo dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Velletri e trova applicazione fino al 03/04/2020, fatta salva l'eventuale prosecuzione delle criticità cui è diretto a porre riparo che verranno registrate in sede di prosecuzione e/o pronto aggiornamento della presente Ordinanza;



- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, che si intendono espressamente qui richiamate:

1. al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale la chiusura al pubblico, sino al giorno 03 aprile 2020 compreso, di tutti i Parchi, Giardini e Aree verdi comunali delimitati con recinzioni e cancelli di accesso e/o transennati o, comunque, delimitati con opportuno materiale ad alta visibilità;
2. la sospensione dell'orario di visita al Civico Cimitero sino al giorno 03 aprile 2020 compreso. L'accesso al Cimitero è consentito solo per le indifferibili esigenze legate alle operazioni cimiteriali per tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, riesumazioni nonché per le attività necroscopico-cimiteriali relative e per le attività di pulizia e manutenzione; l'accesso di un ristretto numero di parenti e dei congiunti è consentito solo contestualmente alle suddette operazioni unitamente al personale dei servizi funebri; è consentito l'accesso dei ministri di culto delle religioni riconosciute dallo stato italiano nonché gli esecutori testamentari ai sensi dell'art.703 del codice civile per le attività di commiato; devono comunque essere rispettate le disposizioni vigenti atte a ridurre il contagio;
3. il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;
4. rimane vietato, ai sensi del DPCM del 11\03\2020, l'assembramento nelle pubbliche aree non recintate.

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e s.m.i;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - alla Prefettura di Roma: protocollo.prefrm@pec.interno.it;
 - al Comando di Polizia Locale;



- al Comm. P.S. Velletri: comm.velletri.rm@pecps.poliziadistato.it;
- alla Stazione Carabinieri di Velletri: trm23754@pec.carabinieri.it;
- Ai Dirigenti del Comune di Velletri interessati dalla presente ordinanza.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 C.P.;

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Velletri li 20 marzo 2020

Il Sindaco di Velletri
Orlando Pucci